Originale

Comune di Varallo Pombia

PROVINCIA DI NOVARA

_____

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. **64**

Inviata ai Capigruppo Cons. il _____ Prot.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE ARERA 18 GENNAIO 2022 15/2022/R/RIF. REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA)

L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di giugno alle ore dodici e minuti zero nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CARLOMAGNO JOSHUA - Sindaco	Sì
2. DEGIORGI VITTORINO - Assessore	Sì
3. TOMMASINI VANIA - Assessore	Sì
4. FOGLI ELENA - Assessore	Giust.
5. MACARIO ELENA - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. REGIS MILANO MICHELE, che provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sig. CARLOMAGNO JOSHUA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 del 10/06/2022

OGGETTO:

DELIBERAZIONE ARERA 18 GENNAIO 2022 15/2022/R/RIF. REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA)

Premesso che:

l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 "*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"* ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

Nuovi standard minimi tecnici e contrattuali entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023, ma per i quali la regolazione obbliga gli Enti territorialmente competenti a scegliere, entro il prossimo 31 marzo 2022, uno dei quattro schemi regolatori previsti (da minimo ad avanzato), in base al livello di servizio effettivo di partenza, individuando i costi eventualmente connessi all'adeguamento agli obblighi all'interno del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025;

Con la delibera 15/2022/R/rif, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) adotta il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (*TQRIF)*, prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti.

la predetta disposizione, contempla tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche:

- la "*definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi*" (lettera b);
- la "*diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza*" (lettera c).

Considerato, poi, che:

- l'articolo 2, comma 461, della legge 244/07 stabilisce l'obbligo per i soggetti gestori di servizi pubblici locali di emanare una Carta della qualità dei servizi - "*da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate*" - recante, fra l'altro,

standard di qualità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite e quelle per proporre reclamo, le modalità di ristoro dell'utenza, unitamente a un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel Contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte medesime, svolto sotto la diretta responsabilità dell'Ente locale o dell'Ente d'Ambito;

- per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, differentemente da altri servizi regolati, la normativa non prescrive uno schema di riferimento unico per la predisposizione della Carta dei Servizi; pertanto, a livello nazionale, per gli aspetti di qualità attinenti ai rapporti tra gestore del servizio e utente, si fa riferimento alle disposizioni nazionali di carattere generale, in primis, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 che introduce i principi a cui deve essere uniformata progressivamente l'erogazione dei servizi pubblici e, nello specifico, i concetti di standard di qualità e quantità delle prestazioni rese dai soggetti erogatori del servizio.

- l'art. 3 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (T.Q.R.I.F.) recita quanto segue: *"Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito*.".

Considerato che:

- Con legge 10 gen. 2018, n. 1, la Regione Piemonte ha provveduto alla riorganizzazione della "*governance*" in materia di gestione dei rifiuti, prevedendo 9 ambiti territoriali ottimali, uno di estensione comunale (Città di Torino) e otto corrispondenti ai territori provinciali e della Città metropolitana di Torino (articolo 7).

- con riferimento alle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'articolo 9 della citata legge regionale 1- 2018 ha previsto che siano svolte attraverso consorzi di area vasta costituiti dai corrispondenti comuni.

- L'Ente territorialmente competente, in base alle definizioni di cui all'Allegato "A" alla Deliberazione 443/2019 di A.R.E.R.A., è l'Ente di Governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
  IFEL ANCI con Nota di approfondimento del 02 Mar. 2020 riguardante
  "La deliberazione ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario-MTR (periodo 2018-2021) "

<<Omissis>>

2.2 Compiti dell'Ente territorialmente competente

L'ETC è l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, laddove esso è stato

costituito ed è operativo. In caso contrario, e salvo diverse disposizioni della Regione o della provincia Autonoma, l'ETC deve essere individuato nel Comune.

<<Omissis>>

Richiamata la nota 13.140.Par/15-2019 con la quale la Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Servizi Ambientali ha indicato come "*Nelle more della completa attuazione della suddetta riforma del sistema di "governance*" regionale in materia di rifiuti, resta in vigore l'art. 3 della legge regionale 7 del 24 maggio 2012, come sostituito dall'art. 27 della legge regionale 1/2018, che stabilisce che al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell' articolo 198 del d.lgs. 152/2006 , che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (*Norme per la gestione dei rifiuti*), sino alla costituzione della conferenza d'ambito e la riorganizzazione dei consorzi di area vasta.

Tenuto conto che l'Autorità ha definito 4 SCHEMI REGOLATORI (*1 base, 2 intermedi, 1 avanzato*) con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo schema regolatorio di appartenenza, come individuato dall'Ente territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;

Dato inoltre atto che:

- al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità contrattuale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, occorre fare riferimento ai seguenti indicatori:
  a) *tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio;*
  b) *tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio;*
  c) *tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta;*
  d) *tempo di risposta motivata a reclami scritti;*
  e) *tempo di risposta motivata a richieste scritte di informazioni;*
  f) *tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati;*
  g) *tempo medio di attesa per il servizio telefonico;*
  h) *tempo di rettifica degli importi non dovuti;*
  i) *tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata;*
  j) *tempo di intervento in caso di segnalazione per disservizi;*
  k) *tempo di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;*

- al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità tecnica del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, nel presente TQRIF si fa riferimento ai seguenti indicatori:
  a) *puntualità del servizio di raccolta e trasporto;*
  b) *diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità non sovra-riempiti;*
  c) *durata dell'interruzione del servizio di raccolta e trasporto;*
  d) *puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;*
  e) *durata dell'interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;*
  f) *tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto intervento;*

Considerato inoltre che:

- i livelli intermedi ed avanzato prevedono di dotarsi di strumenti hardware e software che consentano la misurazione degli standard di servizio e al contempo tutte le interazioni con i contribuenti (*tempi di attesa telefonica sistemi taglia code avanzati, rilevazione dei tempi di evasione delle risposte in forma scritta, ecc.*) per le quali sono necessarie più approfondite valutazioni in termini di fattibilità e costi;

- dalla lettura della deliberazione ARERA 15/2022/R/rif e dei relativi allegati non viene esclusa la successiva modifica dello *Schema Regolatorio* adottato in origine, tenuto conto dei necessari costi da inserire nel PEF pluriennale 2022/2025 (*componenti previsionali CQ - Art. 9.2 MTR-2*), in considerazione delle migliorie che potranno essere previste nel prosieguo del servizio;

Venuti a conoscenza della riunione tenuta il 21 marzo 2022 fra i rappresentanti del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese e del Gestore del servizio rifiuti Medio Novarese Ambiente S.p.A. durante la quale il Consorzio ha proposto di individuare lo *"Schema Regolatorio n. 1"* quale schema regolatore così come definito dall'art. 3 del TQRIF (*testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti*) allegato alla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Ritenuto adeguato lo "*Schema Regolatorio I*" per quanto sopra riportato sentito anche l'attuale Gestore del servizio di raccolta e smaltimento, valutandolo più in linea con la condizione attuale, come meglio evidenziato nel confronto delle *tabelle 1 e 2* riportate dallo stesso TQRIF e qui allegate, dovendo garantire il rispetto dei nuovi obblighi di servizio ma non anche quello degli standard qualitativi, per poi cercare di migliorare tale livello, dotandosi degli strumenti necessari.

Rilevato la non uniforme valutazione delle norme e delle circolari ai fini della individuazione dell'ETC - questa Amministrazione ritiene di esprimere l'indicazione al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese di adottare lo "*Schema Regolatorio I*" quale schema regolatore così come definito dall'art. 3 del TQRIF (*testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti*) allegato alla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

a) di individuare ai sensi dell'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/202 gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica stabiliti nello "*Schema Regolatorio I*" a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi.

b) di tener conto degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica di cui al *punto a),* dandone atto nella successiva stesura del PEF pluriennale 2022/2025, ai fini della determinazione dei componenti previsionali CQ - Art. 9.2 MTR-2.

c) Di tener conto della scelta dello *Schema Regolatorio* di cui al *punto a)* per la successiva approvazione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, integrando in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori, ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.

d) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti Uffici Comunali e al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese ed al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ditta Medio Novarese Ambiente spa.

Con successiva votazione favorevole unanime, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde procedere tempestivamente con gli adempimenti successivi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile (firmato digitalmente)
	FAVOREVOLE:		

Il presente verbale viene così sottoscritto digitalmente:

Il Sindaco
Dott. CARLOMAGNO JOSHUA

Il Segretario Comunale
Dott. REGIS MILANO MICHELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia informatica del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Varallo Pombia, lì _____

Il Segretario Comunale
Dott. REGIS MILANO MICHELE